

STATUTO

ENTE BILATERALE DEL TURISMO

DI

NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Articolo 1 - Costituzione

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 19 del CCNL Turismo 19 luglio 2023, e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo territoriale del 30 ottobre 2024, è costituito l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo di Novara e del Verbano Cusio Ossola, di seguito denominato E.B.T.

Articolo 2 - Natura

L' E.B.T ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'E.B.T è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede

L'E.B.T. ha sede in Arona.

Articolo 5 - Soci e beneficiari

Sono Soci dell'E.B.T. :

- "CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE", sezione FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi);
- "FAITA-PIEMONTE ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI ALL'ARIA APERTA";
- "ALBERGHI OSPITALITA' COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA

	DI NOVARA" in forma abbreviata "FEDERALBERGHI NOVARA";	
	- "ALBERGHI, OSPITALITA' E TURISMO DELLA PROVINCIA DEL VERBA-	
	NO CUSIO OSSOLA" in forma abbreviata "FEDERALBERGHI V.C.O.";	
	- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO TURISMO E SERVI-	
	ZI (FILCAMS CGIL) di NOVARA - VERBANO CUSIO OSSOLA;	
	- FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI	
	AFFINI TURISMO TERRITORIALE PIEMONTE ORIENTALE (FISASCAT	
	CISL PIEMONTE ORIENTALE);	
	- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI, in	
	forma abbreviata UILTUCS - UIL, sezione di Novara;	
	- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI in	
	forma abbreviata UILTUCS UIL sezione V.C.O.	
	Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o	
	più delle predette organizzazioni, potrà subentrare - in via	
	transitoria - la competente organizzazione nazionale.	
	La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni	
	nazionali di cui al precedente comma comporta la perdita del-	
	lo status di socio dell'E.B.T. e il conseguente trasferimento	
	dei relativi diritti in capo alla competente organizzazione	
	nazionale.	
	In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o	
	contributo associativo.	
	La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non	
	da nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio	
	dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stes-	

sa, né in caso di suo scioglimento.

Le iniziative di cui all'art.6 del presente Statuto integrano

i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono desti-

nate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quo-

te di cui al successivo art.7.

In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui

al successivo articolo 7 sono canalizzate con le modalità de-

finite dall'articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e

successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al fi-

nanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBNT).

Articolo 6 - Scopi

L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle

attività individuate dai soci in materia di occupazione, mer-

cato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

A tal fine, l'E.B.T. svolge, promuove e gestisce, a livello

locale:

a) iniziative in materia di formazione e qualificazione pro-

fessionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri

Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavora-

tori che vi abbiano proficuamente partecipato;

b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito

dei dipendenti di aziende coinvolte in situazioni di crisi

e/o in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che

comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di

lavoro a tempo indeterminato, anche in relazione alle dispo-

	sizioni di legge che prevedono l'integrazione delle indennità	
	di disoccupazione erogata dall'INPS, ovvero a finanziare cor-	
	si di riqualificazione per il personale interessato da tali	
	provvedimenti.	
	c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori sta-	
	gionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti	
	dall'Ente stesso, nonchè altri interventi di carattere socia-	
	le dei lavoratori;	
	d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio	
	dell'attività dei Centri di Servizio;	
	e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra do-	
	manda e offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del	
	lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente	
	Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli	
	enti bilaterali territoriali e con il Sistema Informativo la-	
	voro;	
	f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competen-	
	ti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le fina-	
	lità di contribuire al miglioramento culturale e professiona-	
	le dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati	
	valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche	
	delle attività del comparto;	
	g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione col-	
	lettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza	
	dei lavoratori nei luoghi di lavoro;	

h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione col-

lettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi pa-

ritetici;

i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti

contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'as-

sistenza integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni

stipulate tra l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo

e i fondi competenti;

l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che

costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adot-

tate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavo-

ro, formazione e qualificazione professionale, realizzando u-

na fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti

peculiari delle diverse realtà presenti sul territorio e con-

sentire la stima dei fabbisogni occupazionali;

a tal fine l'Osservatorio:

- programma e organizza, al proprio livello di competenza, le

relazioni sulle materie di oggetto di analisi dell'Ente Bila-

terale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo

i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base

di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;

- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli

accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di

apprendistato nonché i contratti a termine inviandone i ri-

sultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale

	Nazionale del Turismo;	
	- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;	
	- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;	
	m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;	
	n) attività di sostegno dei buoni vacanza;	
	o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.	
	Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando a istituti, società, consorzi, associazioni o enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.	
	L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.	

Articolo 7 - Finanziamento

1 - L'E.B.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore Turismo e per il territorio del V.C.O. con integrazione dello 0,10% (zero virgola dieci per cento) a carico azienda e dello 0,10% (zero virgola dieci per cento) a carico dipendente (su paga base e contingenza) come da Accordo Sindacale siglato dalle parti sociali in data 15 luglio 2003.

2 - La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.

Articolo 8 - Organi dell'E.B.T

Sono organi dell'E.B.T:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice - Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli associati di cui all'art.5 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.

	L'Assemblea sarà composta da 12 (dodici) rappresentanti le	
	parti firmatarie, così suddivisi:	
	3 (tre) componenti di Confcommercio Fipe Alto Piemonte di cui	
	2 (due) di Novara e 1 (uno) del VCO;	
	1 (uno) componente di Faita Piemonte;	
	1 (uno) componente di Confcommercio Federalberghi Novara;	
	1 (uno) componente di Federalberghi VCO,	
	2 (due) componenti di Filcams Cgil Novara e Vco;	
	2 (due) componenti di Fisascat Cisl Piemonte Orientale;	
	1 (uno) componente di Uiltucs Uil Novara;	
	1 (uno) componente di Uiltucs Uil VCO.	
	Al fine di garantire il rispetto del principio della parite-	
	ticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei	
	datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti u-	
	guale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappre-	
	sentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.	
	<u>Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea</u>	
	Spetta all'Assemblea di:	
	- eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'associa-	
	zione;	
	- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;	
	- eleggere il Presidente del collegio dei sindaci;	
	- nominare due sindaci effettivi e i relativi supplenti;	
	- approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.;	
	- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di	

cui all'articolo 6 del presente Statuto;

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;

- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori e i Sindaci;

- disciplinare con il proprio regolamento l'attività dei Centri di Servizio;

- svolgere tutte le attività ad essa demandate dal presente Statuto;

- approvare i verbali delle proprie riunioni;

- approvare le modifiche dello statuto.

Articolo 11 - Riunioni dell'Assemblea

1- L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Sindaci, almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

2- L'assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

3- La convocazione dell'Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato a mezzo posta certificata, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

4- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del

luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5- L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà esser redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

6- L'Assemblea è valida quando sono presenti, in persona e per delega, un numero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali.

7 - Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell'Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei lavoratori ad un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

8 - Le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9 - Alle riunioni dell'Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Sindaci o il Revisore Unico.

Articolo 12 - Il Presidente

1 - Il Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

2 - Spetta al Presidente dell'E.B.T. di:

- rappresentare l'E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;

- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e presiederne le adunanze;

- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

3- Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

1 - Il Vice Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizza-

	zioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5 e	
	la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindaca-	
	li dei lavoratori di cui all'articolo 5, in modo che, nel pe-	
	riodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta	
	delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice	
	Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sinda-	
	cali dei lavoratori e viceversa.	
	2 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espleta-	
	mento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.	
	Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse di-	
	sposizioni stabilite per il Presidente.	
	<u>Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo</u>	
	Il Consiglio Direttivo si compone di sei consiglieri, così	
	ripartiti:	
	- 3 (tre) di parte datoriale - di cui:	
	- 1 (uno) rappresentante di Confcommercio FIPE Alto Piemonte,	
	- 1 (uno) rappresentante di FAITA Alto Piemonte;	
	- 1 (uno) rappresentante di FEDERLABERGHI designato da VCO.	
	- 3 (tre) parte sindacale - di cui :	
	1 (uno) rappresentante Fisascat Cisl Piemonte Orientale;	
	1 (uno) rappresentante Filcams Novara e Vco ;	
	1 (uno) rappresentante designato congiuntamente da Uiltucs	
	Novara e Uiltucs Vco.	
	Al consiglio direttivo, composto da sei componenti come da	
	statuto tipo, potranno partecipare, senza diritto di voto,	

un rappresentante della Federalberghi e uno della Uiltucs
non eletti in consiglio direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati. E' però consentito alle
parti costituenti comunicare il nominativo della persona che
andrà sostituire il/i precedente/i consigliere/i in qualun-
que momento e per qualsiasi causa e la sostituzione verrà ra-
tificata al primo incontro utile Assembleare, senza preclude-
re così l'attività consigliare.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio Direttivo

1 - Spetta al Consiglio Direttivo di:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici
che amministrativi;

- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dal-
l'E.B.T. e riferirne all'Assemblea;

- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preven-
tivi dell'E.B.T.;

- assumere e licenziare il personale dell'E.B.T. e regolarne
il trattamento economico;

- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T. e sottoporli
all'approvazione dell'Assemblea;

- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli
scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;

- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nel-
l'interesse dell'E.B.T.;

- stabilire la misura degli interessi di mora da corrisponderci in caso di ritardato pagamento delle quote di cui

all'articolo 7;

- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;

- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente.

2 - La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso scritto almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo purchè idoneo a portare a conoscenza del destinatario la comunicazione.

3 - Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

4 - Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.

5 - Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno 4 componenti.

6 - Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.

7 - Ciascun componente ha un voto.

8 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere i sindaci, il Revisore Unico e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'articolo 5 che non abbia espresso un componente del Consiglio medesimo.

9 - Ogni componente il Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

10 - Il consiglio direttivo adotterà iniziative e strutturerà la propria attività garantendo le specificità territoriali di cui in premessa e assicurando l'impegno a soddisfare le esigenze territoriali nel rispetto delle norme statutarie e della normativa vigente, in tal senso potranno essere adottate differenti iniziative territoriali erogabili con strutture organizzative anche differenti tra territori nel rispetto dei punti precedenti e dello statuto.

11 - Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in video o teleconferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi collegati, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia

loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificatosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario all'uopo nominato dal Presidente.

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci - Revisore Unico

1 - Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

2 - I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all'Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

3 - Il presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5.

4 - I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

5 - I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto appli-

cabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

6 - Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

7 - Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

8 - La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo, purchè idoneo a portare a conoscenza del destinatario la comunicazione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

9 - I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

10 - L'Assemblea in alternativa al Collegio dei Sindaci, se non obbligatorio per legge, potrà nominare un revisore unico, che abbia gli stessi requisiti del Presidente del collegio, cui spetterà il compito di revisione.

Articolo 18 - Il Patrimonio dell'E.B.T.

	1 - Le disponibilità dell'E.B.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.	
	2 - Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.	
	3 - In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.	
	4 - Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.	
	5 - I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.	

6 - E' fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.B.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Gestione dell'E.B.T.

1 -Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.

2 - Le risorse dell'E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.

3 - Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Si specifica quanto segue:

a. le risorse devolute dall'Ente Bilaterale di Novara, a seguito del suo scioglimento, saranno finalizzate a svolgere attività esclusivamente sul territorio della provincia di No-

		vara o a coprire costi di qualsivoglia natura o titolo ricon-
		ducibili alle attività stesse.
		b. Le risorse devolute dall'Ente Bilaterale del Verbano
		Cusio Ossola, a seguito del suo scioglimento, saranno fina-
		lizzate a svolgere attività esclusivamente sul territorio
		della provincia del Verbano Cusio Ossola o a coprire costi di
		qualsivoglia natura o titolo riconducibili alle attività
		stesse, in particolare i fondi per iniziative a favore delle
		imprese saranno utilizzabili proporzionalmente alla capacità
		di contribuzione delle categorie fino al momento dello scio-
		glimento.
		c. Tutte le entrate dell'Ente Bilaterale di Novara e del
		Verbano Cusio Ossola provenienti da versamenti di aziende e
		lavoratori la cui sede è in provincia di Novara saranno fina-
		lizzate a svolgere attività esclusivamente sul territorio
		della provincia di Novara oltre a sostenere costi di struttu-
		ra riferibili al territorio stesso nel rispetto dello statuto
		e delle norme vigenti. In particolare i costi del personale
		amministrativo per la gestione comune rimarranno imputati al-
		le entrate del territorio novarese.
		d. Tutte le entrate dell'Ente Bilaterale di Novara e del
		Verbano Cusio Ossola provenienti da versamenti di aziende e
		lavoratori la cui sede è in provincia del Verbano Cusio Osso-
		la saranno finalizzate a svolgere attività esclusivamente sul
		territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola oltre a

sostenere costi di struttura riferibili al territorio stesso

nel rispetto dello statuto e delle norme vigenti.

e. Le risorse che annualmente verranno stanziare per ini-

ziative a favore delle imprese del territorio del VCO andran-

no ripartite proporzionalmente alla capacità retributiva del-

le imprese rappresentate da Fipe Alto Piemonte, Federalberghi

VCO e Faita Piemonte e quest'ultime individueranno i progetti

o le iniziative da finanziare nel rispetto dello statuto e

delle normative vigenti, svolte dalle stesse associazioni o

altri enti ad esse collegati e da esse indicati.

f. Per il perseguimento dei punti a,b,c,d, il rendiconto

consuntivo nonché la tenuta contabile e amministrativa sarà

strutturata in modo da garantire, oltre alla correttezza e

trasparenza della propria gestione, la riconducibilità delle

entrate e dei costi ai rispettivi territori e consentire il

rispetto delle norme statutarie sui singoli territori anche

in modo proporzionale. In particolare i riversamenti dell'En-

te Bilaterale del turismo nazionale avverranno con accrediti

distinti.

Articolo 20 - Bilancio dell'E.B.T.

1 - Gli esercizi finanziari dell'E.B.T. hanno inizio il pri-

mo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla

fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla

redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione

dell'E.B.T. e del bilancio preventivo.

2 - I bilanci e la tenuta contabile verranno redatti esponendo i patrimoni pervenuti dalla devoluzione conseguenti allo scioglimento dell'Ente Bilaterale di Novara e dell'Ente Bilaterale del VCO in maniera separata e distinta fino all'eventuale esaurimento delle risorse pervenute. L'utilizzo di tali risorse a favore delle aziende sarà subordinato all'approvazione dei consiglieri datoriali che rappresentano il territorio di competenza. In assenza di un consigliere datoriale che rappresenti il territorio si dovrà ottenere parere della maggioranza delle associazioni datoriali del territorio stesso.

3 - Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Consiglio Direttivo di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 21 - Liquidazione dell'E.B.T.

1 - La messa in liquidazione dell'E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 nei seguenti casi:

a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;

b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

2 - Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all'articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione a sede l'associazione.

3 - Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

4 - Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa de-

stinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Modifiche statutarie

1 - Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 5, e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T., con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Articolo 23 - Controversie

1 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame del Consiglio Direttivo di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.